

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 luglio 2020, n. 472

Estensione del ricorso ai test sierologici per indagini di sieroprevalenza di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 209/2020 a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e a tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non.

OGGETTO: Estensione del ricorso ai test sierologici per indagini di sieroprevalenza di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 209/2020 a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e a tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, di concerto con l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione;

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare, l'articolo 32;
- la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*”;
- la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i recante “*Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*”;
- la legge regionale istitutiva dell'ARES 118 del 3 agosto 2003, n. 9;
- la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, “Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTI:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 13 aprile 2017, n. 59, n. 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66;
- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante: “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che sono in corso le valutazioni in sede nazionale ai fini della proroga dello Stato di emergenza;

VISTI

- l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di *lockdown*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;
- il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

CONSIDERATO che:

- il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’individuazione e contenimento della diffusione del virus

SARS-CoV-2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell'ingresso in Regione, l'approvazione di specifica applicazione App Lazio Dottor per Covid, l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l'avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

- con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l'applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio moderato”;
- le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 nonché le citate Linee guida recepite nell'Allegato n. 9 del Decreto medesimo e le linee guida adottate dalla Regione Lazio da ultimo con ordinanza n. 50/2020, anche sulla scorta dell'aggiornamento delle *Linee guida* nelle sedute della Conferenza delle Regioni del 9 giugno 2020, dell'11 giugno 2020 e del 25 giugno 2020;
- il decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, in particolare laddove:
 - prevede che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale;
 - prevede che *“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;

VISTI, altresì, tutti i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile dal 3 febbraio 2020 alla data odierna;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Z00002 del 26 febbraio, Z00003 del 6 marzo, Z00004 dell'8 marzo, Z00005 del 9 marzo, Z00006 del 10 marzo, Z00007 del 12 marzo, Z00008 del 13 marzo, Z00009 del 17 marzo, Z00010 del 17 marzo, Z00011 del 18 marzo, Z00012 del 19 marzo, Z00013 del 20 marzo, Z00014 del 25 marzo, Z00015 del 25 marzo, Z00016 del 25 marzo, Z00017 del 26 marzo, Z00019 del 26 marzo, Z00020 del 27 marzo, Z00021 del 30 marzo, Z00022 del 1° aprile, Z00023 del 3 aprile, Z00024 del 9 aprile, Z00025 del 10 aprile, Z00026 del 13 aprile, Z00027 del 14 aprile, Z00028 del 15 aprile, Z00029 del 15 aprile, Z00030 del 15 aprile, Z00031 del 15 aprile, Z00033 del 18 aprile, Z00034 del 18 aprile, Z00035 del 24 aprile, Z00036 del 27 aprile, Z00037 del 30 aprile, Z00038 del 2 maggio, Z00039 dell'8 maggio, Z00040 del 12 maggio, Z00041 del 16 maggio, Z00042 del 19 maggio, Z00043 del 27 maggio, Z00046 del 5 giugno, Z00047 del 13 giugno, Z00048 del 20 giugno, Z00049 del 25 giugno, Z00050 del 2 luglio, Z00051 del 6 luglio e Z00052 dell'8 luglio 2020;

PRESO ATTO delle Circolari emanate dal Ministero della Salute:

- n. 0011715 del 3 aprile 2020 concernente “*Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio*”, con cui fornisce l’aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità e l’aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio, in considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della pandemia e della disponibilità limitata di test a livello internazionale;
- n. 0016106 del 9 maggio 2020 avente per oggetto “*COVID-19: test di screening e diagnostici*”, riguardante le considerazioni a supporto delle scelte delle Autorità sanitarie sull’utilizzo dei test sierologici, in base alle attuali conoscenze disponibili, ed alle indicazioni fornite dal menzionato Comitato tecnico scientifico;

TENUTO CONTO che la circolare n. 0011715 del 3 aprile 2020, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di adottare una strategia che individui priorità per l’esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus;

VISTO e CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, relativo alla pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che ha espressamente previsto:

“Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.)”;

“In ciascuna Regione l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico sarà articolata, in primo luogo, con la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione cui partecipano: il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente titolare preposto, individuato come coordinatore, l’Assessore regionale all’istruzione o un suo delegato, l’Assessore regionale ai trasporti o un suo delegato, l’Assessore regionale alla salute o un suo delegato, il Rappresentante regionale UPI – Unione delle Province d’Italia, il Rappresentante regionale ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, il Referente regionale della Protezione Civile”.

VISTA la disciplina dettata dalla D.G.R. n. 209 del 24 aprile 2020, recante: “Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitarie e delle forze dell’ordine in specifici contesti di comunità”;

DATO ATTO che la stessa D.G.R. prevedeva la possibilità di svolgere indagini campionarie su gruppi di popolazione e/o aree a rischio più elevato;

RITENUTO opportuno, in ragione dell’approssimarsi dell’apertura delle istituzioni scolastiche - ferme restando le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni per la ripartenza, in conformità al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti richiamati nel citato Decreto MIUR n. 39/2020 - estendere l’indagine di sieroprevalenza, già attuata nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 24 aprile 2020, anche alle comunità educative, di istruzione e scolastiche fino al secondo ciclo, presenti sul territorio laziale, che possono rappresentare un rischio ai fini della diffusione del virus SARS-CoV-2;

tale intervento, espressione di specifica pianificazione e allocazione delle risorse, si pone l’obiettivo di soddisfare l’interesse primario del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.);

tale azione, conformemente a quanto previsto dal suddetto D.M.n. 39/2020, contribuisce anche all’esigenza di tutela degli alunni con disabilità, per i quali è prescritto debba essere garantita la didattica in presenza e che, *“ai sensi del DPCM 17 maggio non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.*

CONSIDERATO che il sistema educativo/istruzione è organizzato come segue:

a) sistema integrato zero-sei anni, non obbligatorio, della durata complessiva di 6 anni, articolato in:

- servizi educativi per l’infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi;
- scuola dell’infanzia, che può essere gestita dallo Stato, dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accoglie i bambini tra i tre e i sei anni,

secondo l’organizzazione meglio definitiva dall’articolo 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;

b) primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:

- scuola primaria, di durata quinquennale, per alunne/i da 6 a 11 anni;
- scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, per alunne/i da 11 a 14 anni;

c) secondo ciclo di istruzione articolato in due tipologie di percorsi:

- scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole

organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni;

- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

Il sistema anzi descritto è integrato con scuole e istituti di educazione paritaria e non.

RITENUTO, pertanto, per l'effetto, prevedere:

- l'indagine sierologica sarà condotta, per le istituzioni scolastiche, dalle Aziende del SSR territorialmente competenti secondo un protocollo operativo condiviso tra le Aziende medesime e l'Ufficio Scolastico Regionale, in base alle linee guida regionali disposte dalla Direzione regionale salute, in raccordo con l'Unità di crisi; per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia non statali, le Aziende Sanitarie Locali procederanno in via autonoma, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle circoscrizioni comunali;

- destinatari delle indagini sono docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non;

- l'indagine verrà svolta durante il mese di agosto e fino al 14 settembre p.v., preliminarmente all'inizio delle attività educative/scolastiche, salvo proroga su disposizione della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria;

- l'adesione all'indagine è individuale e volontaria: l'interessato dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e sottoscrivere l'autorizzazione all'utilizzo dei suoi dati e dei risultati ai fini di sanità pubblica, come da format pubblicato nell'apposita sezione del sito regionale;

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in euro 600.000,00 per l'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, sul capitolo di spesa H11732, di cui al programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.13;

DELIBERA

Per le motivazioni suseinte, che integralmente si richiamano:

1. di estendere l'indagine di sieroprevalenza, già attuata nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 24 aprile 2020, anche all'interno delle comunità educative di istruzione e scolastiche, fino al secondo ciclo, presenti sul territorio laziale, che possono rappresentare un rischio ai fini della diffusione del virus SARS –CoV-2;
2. di prevedere che:
 - l'indagine sierologica sarà condotta, per le istituzioni scolastiche, dalle Aziende del SSR territorialmente competenti secondo un protocollo operativo condiviso tra le Aziende medesime e l'Ufficio Scolastico Regionale, in base alle linee guida regionali disposte dalla Direzione regionale salute, in raccordo con l'Unità di crisi; per i servizi educativi

per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia non statali, le Aziende Sanitarie Locali procederanno in via autonoma, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle circoscrizioni comunali;

- destinatari delle indagini sono docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non;
 - l'indagine verrà svolta durante il mese di agosto e fino al 14 settembre p.v., preliminarmente all'inizio delle attività educative/scolastiche, salvo proroga su disposizione della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria;
 - l'adesione all'indagine è individuale e volontaria: l'interessato dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e sottoscrivere l'autorizzazione all'utilizzo dei suoi dati e dei risultati ai fini di sanità pubblica, come da format pubblicato nell'apposita sezione del sito regionale;
3. di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in euro 600.000,00 per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse iscritte a valere sulla medesima annualità sul capitolo di spesa H11732 di cui al programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.13.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).